

ALLEGATO A)

**DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA CELEBRAZIONE
DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI**

INDICE

ART. 1- Oggetto e finalità delle disposizioni organizzative

ART. 2- Funzioni

ART.3 - Luogo della celebrazione

ART.4 - Orario di celebrazione

ART.5 - Organizzazione del servizio

ART.6 - Allestimento della sala. Responsabilità e divieti

ART.7 - Entrata in vigore delle disposizioni organizzative

Art. 1 - Oggetto e finalità delle disposizioni organizzative

1. Le presenti disposizioni disciplinano le modalità di celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili come regolati dalle normative dello Stato.
2. La celebrazione del matrimonio e delle unioni civili è attività istituzionale garantita.

Art. 2 – Funzioni

1. I matrimoni e le unioni civili sono celebrati dal Sindaco, il quale può delegare le funzioni agli ufficiali di Stato Civile o ad uno o più Consiglieri o Assessori comunali e a tutte le figure indicate dal D.P.R. 396/2000.

Art. 3 - Luogo della celebrazione

1. I matrimoni e le unioni civili vengono di norma celebrati pubblicamente al primo piano nel Palazzo Comunale, Via Mameli 10 e, più precisamente, nella Sala Rossa.
2. Viene destinata alla celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili anche la Cappella sconsecrata e sue pertinenze, ubicata presso il Castello di Casale Monferrato in Piazza Castello.

Art. 4 - Orario di celebrazione

1. I matrimoni e le unioni civili nella sede del Palazzo Comunale sono celebrati dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 con esclusione dei giorni festivi;
2. I matrimoni e le unioni civili nella sede esterna al Palazzo Comunale, individuata al comma 2 dell'art. 3, sono celebrati:
 - da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;
 - il sabato e prefestivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 con esclusione - per quanto riguarda i prefestivi - dei giorni 24 e 31 dicembre, 5 gennaio e la vigilia di Pasqua
3. Le celebrazioni, con assistenza dei funzionari dell'Ufficio Stato Civile, non potranno aver luogo nelle giornate di chiusura totale degli uffici, (domenica e festività calendarizzate).
4. Qualora l'Amministrazione, per particolari necessità, intendesse autorizzare celebrazioni di matrimoni o unioni civili nei giorni festivi, previa acquisizione della disponibilità dell'ufficiale di Stato Civile, la celebrazione avverrà senza l'assistenza dei funzionari dell'Ufficio Stato Civile. La tariffa di utilizzo, in questi casi, sarà pari alla tariffa prevista per i giorni prefestivi aumentata del 50%.

Art. 5 - Organizzazione del servizio

1. L'ufficio comunale competente per l'organizzazione amministrativa del servizio è l'Ufficio di Stato Civile.
2. La visita preventiva delle sale che ospiteranno la celebrazione può essere effettuata da parte dei richiedenti previo appuntamento da concordare con gli uffici competenti in relazione alla ubicazione delle sale, purché in orario d'ufficio.
3. La richiesta relativa all'uso delle sale esterne per matrimonio, con indicazione del giorno, deve essere inoltrata all'Ufficio di Stato Civile da parte di uno dei soggetti interessati alla celebrazione, almeno sessanta giorni prima della data del matrimonio o dell'unione civile.
4. L'ufficio di Stato Civile, entro dieci giorni dalla presentazione della domanda, sentito il civico Servizio Cultura, ed acquisita la disponibilità dell'ufficiale di Stato Civile accorderà l'autorizzazione per l'utilizzo della sala esterna, ovvero comunicherà le ragioni del mancato accoglimento dell'istanza.
5. La prenotazione della sala esterna non sarà tuttavia effettiva fino a quando non verrà consegnata, da parte dei richiedenti, l'attestazione di avvenuto pagamento della tariffa.
6. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 10 giorni dalla comunicazione di accoglimento della richiesta, direttamente alla Tesoreria del Comune di Casale Monferrato con l'indicazione della causale: *"prenotazione sala comunale Castello per matrimonio/unione civile"*. Copia della quietanza dovrà essere trasmessa dai richiedenti all'Ufficio di Stato Civile che la custodirà ai propri atti istruttori.

Art. 6 - Allestimento della sala. Responsabilità e divieti

1. La sala verrà messa a disposizione un'ora prima dell'orario previsto per la cerimonia al fine di collocare eventuali addobbi che dovranno essere integralmente rimossi entro un'ora dal termine della cerimonia, il tutto a cura e spesa dei richiedenti.
2. La sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
3. Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.
4. E' consentito il lancio di riso, coriandoli augurali in carta o di altro elemento floreale all'esterno del locale di celebrazione, purché situato su strade, piazze, sagrati.
5. E' vietato il lancio di riso, coriandoli augurali in carta o di altro elemento floreale all'interno del Palazzo Comunale (scale e androni interni), nonché all'interno dei locali di cui all'articolo 3 del vigente regolamento e nel cortile del Castello.
6. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi, sarà addebitato al soggetto richiedente. Saranno inoltre addebitate al

medesimo le spese straordinarie di pulizia qualora non venga osservato il divieto di lancio di riso, coriandoli o elementi floreali di cui al precedente comma.

Art. 7 - Entrata in vigore delle disposizioni organizzative

Le presenti disposizioni entrano in vigore il primo giorno del mese successivo all'adozione della deliberazione di approvazione.